

STATUTO

**RAGGIO DI SOLE -
COOPERATIVA SOCIALE,
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LAUREANA DI BORRELLO RC VIA
TRIESTE SNC

Numero REA: RC - 180076

Codice fiscale: 02641590803

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-08-2010 - Statuto completo	2
--	---

	(trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci).	
	ARTICOLO 5 - La società qui costituita sarà regolata dallo	
	statuto che viene approvato dai soci fondatori nel testo di	
	cui in appresso"	
	"- STATUTO -	
	Denominazione	
	Articolo 1	
	E' costituita una società cooperativa denominata: ""Raggio di	
	sole - Cooperativa sociale", onlus.	
	Sede	
	Articolo 2	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Laureana di Borrello (RC)	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale.	
	Spetta all' assemblea deliberare il trasferimento della sede	
	in altri comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di	
	sedi secondarie.	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci,	
	per quanto concerne i loro rapporti con la società è quello	
	risultante dai libri sociali.	
	Durata	
	Articolo 3	
	La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre	
	2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibe-	
	razione dell'assemblea straordinaria.	

	Scopo	
	Articolo 4	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini attraverso la gestione di servizi so-	
	cio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) del-	
	la legge 381/91.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diate il coinvolgimento delle risorse vive della comunità ed	
	in particolar modo volontari, fruitori dei servizi ed enti	
	con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo	
	- grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autoge-	
	stione responsabile dell'impresa. Nello svolgimento dell'at-	
	tività produttiva la cooperativa impiega principalmente soci	
	lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci	
	alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali,	
	che saranno regolati con apposito regolamento interno di cui	
	alla l. 142/2001.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del-	
	le comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coo-	
	perativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del	
	Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-	

	culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa	
	che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorati-	
	va ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il so-	
	cio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma	
	o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vi-	
	gente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo so-	
	ciale.	
	La cooperativa intende perseguire un orientamento imprendito-	
	riale teso al coordinamento e all'integrazione con altre coo-	
	perative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e	
	dei consorzi territoriali.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.	
	Oggetto sociale	
	Articolo 5	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	ha come oggetto:	
	- la gestione di scuole materne, scuole per l'infanzia, asili	

	nido e micronido, scuole primarie, scuole secondarie e scuole	
	collegate a quelle secondarie, professionali, specialistiche	
	e scuole di specializzazione e lingue straniere;	
	- la gestione di scuole di ogni ordine e grado, aperte anche	
	ai non soci e loro figli minori (fermo restando il riconosci-	
	mento e l'accettazione dei principi ispiratori della so-	
	cietà), compiendo altresì tutte le operazioni immobiliari e	
	mobiliari che si rendano perciò necessarie;	
	- la gestione di centri sociali, centri culturali, consultori	
	familiari, medico-psico-pedagogici, ecc.	
	Essa potrà:	
	- operare in convenzione con enti pubblici di ogni ordine e	
	grado in vista della gestione di quando previsto alle atti-	
	vità precedentemente indicate nonché ricevere contributi da-	
	gli enti suddetti; provvedere per conto dei soci, ad acquisti	
	di libri di testo, altro materiale di documentazione nonché	
	sussidi didattici scritti o audiovisivi;	
	- costruire, organizzare e gestire, in proprio o per conto	
	delle istituzioni pubbliche, ambienti protetti quali asili	
	nido, centri sociali, centri di aggregazione giovanile for-	
	nendo servizi di assistenza a contenuto educativo ed interre-	
	lazionale;	
	- svolgere attività di assistenza sociale, inclusa progetta-	
	zione, impianto e coordinamento di servizi sociali sul terri-	
	torio;	

	- svolgere attività di assistenza socio-psico-pedagogica; as-	
	sistenza domiciliare; assistenza ai minori; assistenza agli	
	anziani;	
	- svolgere le attività previste per i consultori familiari;	
	- curare la formazione professionale, sia per quanto riguarda	
	l'obbligo formativo che per la formazione superiore e la for-	
	mazione continua con particolare attenzione ad utenze specia-	
	li, quali disabili, tossicodipendenti, detenuti, immigrati;	
	- curare la riqualificazione professionale di persone già in	
	servizio;	
	- occuparsi di:	
	. promozione culturale, favorendo programmi di studio, ricer-	
	ca, documentazione, legati al potenziamento delle diverse e-	
	spressioni culturali, con particolare riguardo alla cultura e	
	all'identità regionale e allo stato e alla condizione dei	
	processi formativi in Calabria;	
	. istruzione e formazione permanente, con particolare atten-	
	zione all'orientamento scolastico e professionale;	
	. formazione permanente degli adulti e degli anziani;	
	. formazione degli operatori sociali e dei formatori;	
	. promozione animazione culturale;	
	. promozione e organizzazione di studi e ricerche nell'ambito	
	delle finalità istituzionali;	
	- svolgere attività di assistenza domiciliare e sostegno a	
	bambini e ragazzi inabili.	

	Tali attività potranno essere espletate in forma diretta e/o	
	in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in gene-	
	re.	
	Per conseguire il proprio scopo la società può procedere ad	
	accordi e convenzioni con privati ed enti pubblici, italiani	
	o stranieri, diretti alla realizzazione, alla organizzazione	
	ed alla gestione delle attività rientranti nel proprio scopo.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa o affine agli scopi sopraelencati, con espresso	
	divieto di ogni altra; potrà inoltre compiere tutti gli atti	
	e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobi-	
	liare, commerciale ed industriale necessarie od utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamen-	
	te che indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	

	ziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed e-	
	ventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre,	
	assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	Soci	
	Articolo 6	
	Il numero dei soci operatori è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo fissato dalla legge.	
	Possono essere ammessi come soci operatori le persone fisi-	
	che aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che in-	
	tendano maturare una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità	
	effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono	
	partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed ef-	
	fettivamente collaborare per il raggiungimento dei fini so-	
	ciali.	
	Possono essere, altresì ammessi come soci operatori anche	
	elementi tecnici e amministrativi in numero strettamente ne-	
	cessario al buon funzionamento della cooperativa.	
	In nessun caso possono essere soci operatori coloro che e-	

	sercitano in proprio, imprese identiche o affini a quella e-	
	sercitata dalla cooperativa.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma, nelle diverse forme consen-	
	tite dalla legislazione italiana.	
	Possono essere soci anche enti e persone giuridiche nei limi-	
	ti previsti dalla legge.	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che debbano completare o integrare la loro formazione pro-	
	fessionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	

	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione, la quale non dovrà comunque essere su-	
	periore al 50 (cinquanta) per cento di quella prevista per i	
	soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 16, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inse-	
	rimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	

	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha ef-	
	fetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come pre-	
	visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	
	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, se-	
	condo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	

	lità previste dal presente statuto	
	Procedura di ammissione a socio	
	Articolo 7	
	Chi intenda essere ammesso a socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo specificando:	
	a) nome, cognome, data e luogo di nascita. domicilio, codice	
	fiscale, qualifica professionale;	
	b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	che dovrà essere comunque non inferiore al limite minimo e	
	non superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	c) l'impegno al versamento della quota sociale non appena la	
	domanda di iscrizione sarà accettata;	
	d) l'attività di lavoro che intende prestare.	
	Se la richiesta è fatta da ente o persona giuridica la doman-	
	da dovrà contenere le seguenti indicazioni:	
	a) la denominazione o la ragione sociale, la sede e le atti-	
	vità che ne formano l'oggetto;	
	b) la qualifica della persona che ne sottoscrive la domanda;	
	c) l'organo sociale che ne ha autorizzato la domanda;	
	d) il numero dei soci che costituiscono la persona giuridica	
	richiedente;	
	e) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Alla domanda deve essere unita copia dell'atto costitutivo e	
	del relativo statuto, nonchè la deliberazione dell'organo so-	
	ciale di cui alla lettera c) del comma precedente.	

	Sempre che sia valutata l'esistenza dei requisiti di cui al-	
	l'art.6 che precede e tenuto conto dei dati comunicati alla	
	Cooperativa in base al presente articolo, l'ammissione di un	
	nuovo socio sarà decisa dall'organo amministrativo con deli-	
	bera motivata che dovrà essere comunicata all'interessato e	
	che sarà annotata a cura degli amministratori sul libro soci	
	solo dopo che il nuovo ammesso abbia effettuato i versamenti	
	prescritti.	
	La procedura di ammissione o meno dell'aspirante socio è in	
	ogni caso disciplinata dall'art. 2528 cod.civ.	
	Versamento quota socio	
	Articolo 8	
	Il Socio deve versare l'importo della quota sociale sotto-	
	scritta all'atto in cui la delibera di ammissione viene anno-	
	tata nel libro soci.	
	Nel caso in cui il socio cooperatore non adempia al versamen-	
	to della quota sociale nelle forme e nei termini previsti	
	dall'Organo Amministrativo, esso sarà escluso a norma del	
	presente Statuto e gli eventuali versamenti effettuati nel	
	frattempo saranno trattenuti a titolo di penale e devoluti al	
	fondo riserva straordinario.	
	Doveri del socio	
	Articolo 9	
	I soci sono obbligati:	
	a. all'osservanza del presente statuto e di tutti i regola-	

	menti che saranno approvati dai soci, nonchè delle delibera-	
	zioni degli organi sociali della cooperativa e dei relativi	
	atti esecutivi;	
	b. al versamento delle quote sottoscritte e all'eventuale lo-	
	ro sovrapprezzo.	
	Trasferimento e vincoli sulle quote sociali	
	Articolo 10	
	Le quote di partecipazione al capitale della cooperativa non	
	possono essere cedute, nè possono essere sottoposte a pegno o	
	a vincoli senza preventiva autorizzazione dell'organo ammini-	
	strativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega, motivando, l'autorizza-	
	zione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine	
	il socio può liberamente trasferire la propria quota al terzo	
	avente i requisiti per la qualità di socio.	
	Cessazione della qualità di socio	
	Articolo 11	
	I soci cessano di far parte della società per recesso, esclu-	
	sione o morte; recesso o esclusione se persone giuridiche.	
	Recesso del socio	
	Articolo 12	
	Il recesso del socio è ammesso nei casi previsti dalla legge,	

	quando il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione e	
	quando non si trovi più in grado, per motivi di ordine perso-	
	nale, familiare o professionale, di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	La volontà di recedere deve essere manifestata per lettera	
	raccomandata agli amministratori i quali entro 60 (sessanta)	
	giorni deliberano in merito, con decisione motivata ai sensi	
	dell'art.2532 codice civile.	
	Decadenza ed esclusione del socio	
	Articolo 13	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio può essere	
	escluso:	
	a. in caso di perdita dei requisiti per l'ammissione;	
	b. quando non adempia puntualmente agli obblighi assunti a	
	qualunque titolo verso la società e che derivano dalla legge,	
	dal contratto sociale, dal regolamento o dalle convenzioni	
	che regolano il rapporto mutualistico con il socio (come a	
	titolo esemplificativo, ma non esaustivo, qualora si renda	
	moroso nei pagamenti da esso dovuti incluso il versamento	
	della quota sociale);	
	c. che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	d. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	

	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	e. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	In questi casi tuttavia il socio deve essere preventivamente	
	invitato, a mezzo lettera raccomandata, ad adempiere ai suoi	
	obblighi e l'esclusione può avere luogo decorso un mese da	
	detto invito, sempre che il socio moroso si mantenga inadem-	
	piente;	
	f. quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo,	
	dello statuto o del regolamento, oppure le deliberazioni as-	
	sunte dagli organi sociali della Cooperativa;	
	g. quando con il suo comportamento arrechi o tenti di arrecar-	
	re gravi danni alla Cooperativa, all'immagine della stessa o	
	tenti di svolgere, direttamente od indirettamente attività di	
	concorrenza con la società;	
	h. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudi-	
	cato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, com-	
	messi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto socia-	
	le;	
	i. in caso di interdizione, inabilitazione, fallimento, con-	
	danna del socio ad una pena che comporta l'interdizione anche	
	temporanea dai pubblici uffici.	
	L'esclusione è deliberata dagli amministratori e sarà comuni-	
	cata a mezzo lettera raccomandata al socio interessato, il	

	quale potrà proporre opposizione al Tribunale nel termine di	
	60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione avrà effetto dalla relativa annotazione sul li-	
	bro soci e determinerà la risoluzione anche dei rapporti mu-	
	tualistici pendenti. Tale adempimento dovrà essere curato da-	
	gli amministratori.	
	Liquidazione della quota del socio	
	Articolo 14	
	In qualsiasi caso di perdita della qualità di socio questi ha	
	diritto solo al rimborso della quota di capitale versata, da	
	liquidarsi sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	il rapporto sociale si scioglie e comunque in un importo mai	
	superiore all'importo effettivamente versato, eventualmente	
	ridotto per perdite imputabili a capitale; il relativo paga-	
	mento verrà effettuato nei termini e nei modi stabiliti dagli	
	articoli 2532 e 2535 cod.civ. Il debito derivante dal predet-	
	to rimborso potrà essere compensato dalla Cooperativa fino	
	alla concorrenza di ogni eventuale credito a qualunque titolo	
	vantato dalla stessa nei confronti del socio.	
	La liquidazione avverrà previa richiesta scritta del socio	
	receduto od escluso. Decorsi cinque anni dallo scioglimento	
	del rapporto sociale senza che tale richiesta scritta sia	
	pervenuta alla cooperativa il diritto al rimborso cadrà in	
	prescrizione e la quota verrà devoluta a riserva straordina-	
	ria.	

	Rimborso della quota agli eredi del socio	
	Articolo 15	
	In caso di morte del socio il rimborso agli eredi della quota	
	dallo stesso effettivamente versata, eventualmente rivaluta-	
	ta, si matura nella misura e con le modalità previste nel	
	precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi al-	
	l'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso dei qua-	
	le si sia verificata la morte.	
	Nel caso di scioglimento di una persona giuridica socia, i	
	liquidatori di essa hanno diritto di chiedere di ottenere	
	dalla società la restituzione della quota sociale versata,	
	con le modalità e nella misura stabilita nel presente e nei	
	precedenti articoli.	
	Le quote non rimborsate saranno acquisite al fondo di riserva	
	straordinario.	
	Organi sociali	
	Articolo 16	
	Sono organi della società:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Collegio Sindacale o il Revisore.	
	Assemblea dei soci	
	Articolo 17	
	L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universa-	
	lità dei soci e le sue deliberazioni prese, in conformità al-	

	la legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, an-	
	corchè non intervenuti o dissenzienti.	
	L'assemblea è ordinaria o straordinaria.	
	Assemblea ordinaria	
	Articolo 18	
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal consiglio di	
	Amministrazione almeno una volta all'anno, entro un termine	
	non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla chiusura del-	
	l'esercizio sociale.	
	Ove l'organo sociale accerti la sussistenza di particolari e-	
	sigenze della società ai sensi dell'art. 2364 del cod.civ.	
	l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà	
	essere convocata entro un maggior termine comunque non supe-	
	riore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale. In quest'ultimo caso gli amministratori sono te-	
	nuti a segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni	
	della dilazione.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	a. approva il bilancio;	
	b. procede alla nomina delle cariche sociali;	
	c. determina la misura dei gettoni di presenza da corrisponde	
	re agli amministratori per la loro attività collegiale e la	
	retribuzione annua dei sindaci;	
	d. delibera sulla responsabilità degli amministratori;	
	e. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	

	ne sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto	
	o sottoposti all'esame dal Consiglio di Amministrazione.	
	Assemblea straordinaria	
	Articolo 19	
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del-	
	l'atto costitutivo e dello statuto, sulla messa in liquida-	
	zione della società, sulla nomina, sulla revoca e sui poteri	
	dei liquidatori, e in genere sulle materie ad essa riservate	
	dalla legge o dallo statuto.	
	Convocazione dell'assemblea	
	Articolo 20	
	L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere	
	tenuta nella sede sociale o altrove, nel luogo indicato nel-	
	l'avviso di convocazione, purchè nel territorio dello Stato	
	Italiano. La sua convocazione deve essere effettuata a mezzo	
	di avviso, con elenco delle materie da trattare, da affigger-	
	si in modo visibile nella sede della società e comunicato ai	
	soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto rice-	
	vimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.	
	Nell' avviso dovrà essere indicata la data di un'eventuale	
	seconda convocazione che, però, non può essere fissata nello	
	stesso giorno della prima.	
	L'assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministra-	
	zione, anche su richiesta scritta del collegio sindacale, ov-	
	vero di almeno 1/3 (un terzo) dei soci con l'indicazione de-	

	gli argomenti da trattare. In questi ultimi casi l'assemblea	
	deve essere convocata entro quindici giorni dalla richiesta.	
	Validità dell'assemblea e delle sue deliberazioni	
	Articolo 21	
	L'assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è	
	validamente costituita con la presenza di tanti soci che rap-	
	presentano almeno la metà più uno dei voti. Essa delibera a	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	In seconda convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria	
	é regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci	
	intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera	
	validamente a maggioranza assoluta dei voti.	
	Intervento alle assemblee	
	Articolo 22	
	Possono intervenire all'assemblea, con diritto di voto, tutti	
	coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori	
	da almeno tre mesi.	
	Il socio assente può farsi rappresentare da un altro socio	
	che abbia diritto al voto, mediante delega scritta che può	
	essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.	
	Ciascun socio può rappresentare tanti soci quanti ne sono	
	previsti dalla normativa vigente, ma non oltre dieci. Per	
	quanto riguarda le società il diritto di intervento spetta al	
	loro rappresentante legale o, in caso di impedimento di que-	
	sto, a persone specificamente autorizzate con delibera legal-	

	mente adottata dall'organo sociale competente il cui estratto	
	sia esibito al Presidente dell'assemblea. Il socio imprendi-	
	tore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge,	
	dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il se-	
	condo che collaborano all'impresa.	
	Diritto di voto	
	Articolo 23	
	Ogni socio persona fisica o giuridica ha diritto ad un solo	
	voto qualunque sia l'ammontare del conferimento da lui appor-	
	tato.	
	Presidenza delle assemblee	
	Articolo 24	
	L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è	
	presieduta dall'Amministratore unico ovvero dal Presidente	
	del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-	
	presidente.	
	Quando manchino l'Amministratore unico, il Presidente e il	
	vicepresidente l'assemblea provvederà a nominare il proprio	
	Presidente a maggioranza dei soci presenti.	
	Il Presidente sceglie, ove occorra, due scrutatori e, su pro-	
	posta dell'assemblea, nomina un segretario, che può essere	
	persona estranea alla società e che deve essere notaio quando	
	trattasi di assemblea straordinaria.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale	
	firmato dal Presidente, dal segretario o dal notaio e, quando	

	vi siano, dagli scrutatori e trascritte nell'apposito libro.	
	Votazioni - Modalità	
	Articolo 25	
	Normalmente le votazioni si effettuano per alzata di mano.	
	Dovranno effettuarsi per appello nominale o altra forma quan-	
	do l'assemblea lo deliberi a maggioranza dei voti dei presen-	
	ti.	
	Organo amministrativo	
	Articolo 26	
	La cooperativa può essere alternativamente amministrata, con	
	scelta da adottarsi dai soci ai sensi di legge, da un Ammini-	
	stratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto	
	da tre a sette membri.	
	L'amministrazione della società può essere affidata anche a	
	terzi non soci, tuttavia la maggioranza degli amministratori	
	deve essere scelta fra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determi-	
	nato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore	
	a tre anni e sono rieleggibili.	
	In caso vengano meno uno o più amministratori il consiglio	
	procede a sostuirli a norma dell'art.2386 cod.civ. Venendo a	
	mancare oltre la metà del numero dei consiglieri nominati	
	dall'Assemblea tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto	
	e dovrà essere sollecitata una nuova decisione per la nomina	
	del nuovo Consiglio.	

	Gli amministratori hanno diritto, oltre al rimborso delle	
	spese sostenute per l'esercizio della carica, ad un gettone	
	di presenza il cui ammontare sarà determinato dall' Assemblea	
	dei soci che provvede all'approvazione del bilancio.	
	Presidente e Vicepresidente del consiglio di amministrazione	
	Articolo 27	
	Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'assemblea all'atto	
	della nomina, elegge fra i propri componenti, il Presidente e	
	uno o più Vicepresidenti. Il Vicepresidente sostituisce il	
	Presidente in caso di assenza o di impedimento di questi o	
	nel caso di conflitto di interessi nell'esercizio del potere	
	di rappresentanza della cooperativa ex articolo 30 dello sta-	
	tuto.	
	Convocazione del consiglio di amministrazione	
	Articolo 28	
	Il consiglio di Amministrazione è convocato sia nella sede	
	sociale che altrove dal Presidente, o da uno dei vicepresi-	
	denti tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quan-	
	do ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, telefax	
	o posta elettronica in modo che sia possibile identificare la	
	data e i dati del mittente e del destinatario, da spedirsi	
	non meno di sette giorni prima della data fissata per l'adu-	
	nanza e, nei casi di urgenza, con telegramma, in modo che i	
	consiglieri ne siano informati con due giorni di preavviso.	

	Le riunioni del consiglio di Amministrazione sono presiedute	
	dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente;	
	in caso di loro assenza il consiglio è presieduto dal più an-	
	ziano di età dei consiglieri intervenuti.	
	Il Presidente sarà assistito da un segretario che può essere	
	anche persona estranea alla società.	
	Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza	
	della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni	
	del consiglio sono valide se riportano il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei votanti.	
	Le votazioni sono normalmente palesi.	
	Per il computo della maggioranza gli astenuti non si calcola-	
	no fra i votanti.	
	I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'ap-	
	posito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'a-	
	dunanza e dal segretario.	
	Compiti e poteri dell'organo amministrativo	
	Articolo 29	
	L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione sono	
	investiti dei più ampi poteri per la gestione della società e	
	sono loro conferite tutte le facoltà per l'attuazione degli	
	scopi sociali, ad eccezione soltanto di quelli che, per di-	
	sposizioni di legge o di statuto, siano riservati alla compe-	
	tenza dell' assemblea.	
	Il Consiglio potrà costituire commissioni tecniche alle quali	

	devolvere particolari compiti di carattere consultivo, come	
	meglio dettagliate nel regolamento interno.	
	Rappresentanza della società	
	Articolo 30	
	La rappresentanza sia negoziale che giudiziale della società	
	spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del consiglio	
	di amministrazione e agli Amministratori delegati se nominati.	
	Deleghe al comitato esecutivo e/o ai consiglieri	
	Articolo 31	
	Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga necessa-	
	rio, può delegare proprie attribuzioni ad uno o più membri	
	del consiglio stesso.	
	Controllo	
	Articolo 32	
	I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti e inadempienti rispetto alle obbligazioni con-	
	trate con la società, esercitano i poteri di controllo di-	
	retto loro attribuiti dalla legge.	
	Collegio sindacale e revisori	
	Articolo 33	
	La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o i revi-	
	sori.	
	Nei casi previsti dalla legge la nomina è obbligatoria.	
	Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla	
	società a responsabilità limitata.	

	Patrimonio sociale	
	Articolo 34	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1. dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è forma-	
	to dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresen-	
	tati da quote del valore nominale di euro 300,00 (trecento e	
	centesimi zero). La quota complessiva detenuta da ciascun so-	
	cio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	2. dalla riserva legale;	
	3. dalla riserva straordinaria, formata dalle tasse di ammis-	
	sione, dalle quote degli avanzi di gestione, dalle quote e-	
	ventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed a-	
	gli eredi dei soci deceduti;	
	4. da qualsiasi contributo o liberalità che provenga alla so-	
	cietà a titolo gratuito per essere impiegato al fine del rag-	
	giungimento degli scopi sociali;	
	5. da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci	
	e/o prevista dalla legge, e/o da ogni altro fondo o accanto-	
	namento costituiti a copertura di particolari rischi o oneri	
	futuri.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite	
	tra i soci cooperatori sia durante la vita della società sia	
	all'atto del suo scioglimento.	
	Qualunque sia l' ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli u-	

	tili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta a	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	Esercizio sociale - Bilancio	
	Articolo 35	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) di-	
	cembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale gli Amministratori prov-	
	vedono alla redazione del bilancio, della nota integrativa e	
	della relazione sulla gestione, secondo il disposto di cui a-	
	gli art. 2423 e seguenti del cod.civ. Le cooperative in base	
	a quanto disposto dall'art.2545 sexies devono riportare in	
	bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, di-	
	stinguendo le diverse gestioni mutualistiche.	
	Destinazione dei residui attivi	
	Articolo 36	
	Qualora in bilancio risultino residui attivi questi saranno	
	destinati obbligatoriamente come segue:	
	- almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;	
	- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	L' eventuale rimanente potrà essere destinato:	

	1. alla ripartizione fra i soci a titolo di ristorno, anche	
	mediante aumento delle rispettive quote del capitale sociale;	
	2 all'eventuale aumento gratuito del capitale sociale sot-	
	toscritto e versato a titolo di rivalutazione nella misura	
	che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio,	
	nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice I-	
	stat per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in	
	cui gli utili sono stati prodotti, così come stabilito dalla	
	normativa per tempo vigente;	
	3 all'eventuale erogazione di un dividendo ai soci nella mi-	
	sura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilan-	
	cio e che non potrà superare in ogni caso la misura massima	
	consentita dall'art. 2514 lett. a) codice civile e comunque i	
	limiti previsti dall'art. 2545 quinquies codice civile;	
	4. alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinari sempre indivisibili, nella misura che verrà sta-	
	bilita dall'assemblea che approva il bilancio.	
	L'assemblea, fermo restando la devoluzione della riserva le-	
	gale può deliberare la destinazione dei residui attivi con-	
	formemente a quanto previsto nel presente statuto proporzio-	
	nalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	Scioglimento e liquidazione	
	Articolo 37	
	In qualunque caso di scioglimento della società, i soci sta-	
	biliscono le modalità della liquidazione e nominano uno o più	

	liquidatori anche non soci determinandone i poteri.	
	In caso di scioglimento grava sulla cooperativa l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto il capi-	
	tale sociale e dividendi eventualmente maturati a fondi mu-	
	tualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Regolamento	
	Articolo 38	
	Il funzionamento tecnico e amministrativo della società sarà	
	disciplinato, oltre che dalle disposizioni dell'atto costitu-	
	tivo e dello statuto, da un apposito regolamento interno per	
	i soci cooperatori da redigersi dagli amministratori e da ap-	
	provarsi dall'assemblea con i quorum costitutivi e delibera-	
	tivi previsti per l'assemblea ordinaria.	
	Norme applicabili	
	Articolo 39	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibili con la disci-	
	plina cooperativistica.	
	ARTICOLO 6 - Si indica in complessivi euro 1.200,00 (mille-	
	duecento e centesimi zero) l'importo globale approssimativo	
	delle spese per la costituzione della società; tutte le spese	